



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione (in seguito denominato «DGIMM» o «la Parte »), con sede in Roma, via Flavia 6, Codice Fiscale 80237350586, legalmente rappresentato dal Dr. Tatiana Esposito, nella sua qualità di Direttore Generale;

L'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata «Agenzia» o «la Parte»), con sede in Roma, in via Salvatore Contarini 25, Codice Fiscale 97871890584, legalmente rappresentata dal Dottor Leonardo Carmenati, nella sua qualità di Vice Direttore;

PREMESSE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il quale all’art. 10 individua le funzioni attribuite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;

VISTO il comma 1 del predetto art. 10 che disciplina i campi di intervento della Direzione, stabilendo *inter alia* che:

- l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
- m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonché delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
- n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

CONSIDERATO che la DGIMM svolge le funzioni di cui ai precedenti punti anche in attuazione degli accordi internazionali in materia migratoria stipulati con Paesi extra UE;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n.125 sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, che all'art. 17 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;

VISTO che ai sensi del comma 3 del medesimo art. 17 l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla legge 125/2014;

VISTO che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 17 l'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni Pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli art. 1 e 2 della legge 125/2014;

VISTO che ai sensi dell'art. 23 della citata legge 125/2014, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà, sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, insieme all'Agenzia, le Amministrazioni dello Stato;

VISTO che, ai sensi dell'art. 24 della richiamata legge istitutiva, l'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in Particolare, collaborazioni inter istituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Agenzia (di seguito, lo "Statuto"), il quale, fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi dell'articolo 10 della Legge 49/87, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della Legge n. 125/2014;

PRESO ATTO che, nell'ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e nel Documento di programmazione triennale della Cooperazione Italiana 2017 - 2019, viene evidenziato con particolare enfasi l'obiettivo di una migrazione sostenibile, nella convinzione che le politiche migratorie debbano essere coerenti con le politiche di sviluppo e affrontare le cause strutturali nei Paesi di origine alla radice dei flussi migratori;

CONSIDERATA l'importanza, per il miglioramento dell'efficacia stessa dell'aiuto e il rafforzamento dell'impatto complessivo dell'azione internazionale del Paese in questi campi, di una migliore interazione e sinergia tra l'Agenzia e la DGIMM;

RITENUTA opportuna una sinergia tra l'Agenzia e la DGIMM, nell'ambito di iniziative promosse da Organizzazioni internazionali o dall'Unione europea;

RITENUTO fortemente auspicabile altresì l'ulteriore allargamento a forme di programmazione congiunta, di confronto preventivo e di dialogo strutturato sugli stessi temi con tutti gli attori, profit e no profit del Sistema Italia, anche al fine di evitare duplicazioni o non sfruttare adeguatamente le opportunità;

CONSIDERATA opportuna l'assistenza reciproca per la partecipazione a convegni e nei contatti con organizzazioni internazionali e Paesi Donatori sulle tematiche connesse ad iniziative in materia migratoria;

Ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(FINALITÀ)

Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, disciplinano le modalità di collaborazione e coordinamento, per l'identificazione e la messa in opera, ove occorra, di programmi/progetti e iniziative nel settore della migrazione, in attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e degli impegni previsti dagli accordi internazionali, sulla base dei criteri di efficacia, economicità e trasparenza e dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio.

ARTICOLO 2

(ATTIVITÀ)

Ai fini di cui all'articolo 1, le Parti concordano sulla necessità di favorire la realizzazione di partenariati, per promuovere obiettivi comuni e sviluppare la complementarità e le sinergie dei loro interventi, riguardo le seguenti attività:

- messa in opera di cooperazione tecnica, operativa e metodologica che permetta di condividere e beneficiare delle conoscenze e professionalità specifiche di ciascuna delle Parti. In particolare, l'Agenzia, quale soggetto attuatore delle politiche di cooperazione allo sviluppo, potrà mettere a disposizione la propria rete di uffici all'estero per le iniziative delle Parti o della DGIMM, nel quadro del presente protocollo e di ulteriori eventuali accordi di dettaglio. Analogamente la DGIMM potrà mettere a disposizione le strutture, proprie e di supporto, per la promozione del sistema Paese, nella sua qualità di soggetto competente all'attuazione delle attività previste dagli accordi internazionali in materia di migrazione;
- partecipazione ad eventi, attività e tavoli di lavoro, in sede nazionale e multilaterale, scambio di informazioni, promozione della partecipazione del settore privato, realizzazione di iniziative di partenariato pubblico/privato e di ogni altra forma di collaborazione concordata tra le Parti;
- istituzione di un nucleo, composto da personale indicato dalla DGIMM e dall'Agenzia, fino a un max. di 3 unità per ciascuna parte, per la supervisione ed il supporto delle attività oggetto del presente Protocollo. Il nucleo si occuperà altresì dell'individuazione di nuovi canali di collaborazione in ambito multilaterale, multi bilaterale e dell'analisi di strumenti finanziari innovativi. I lavori del Nucleo saranno aperti alla partecipazione, in qualità di osservatori, di altri tecnici opportunamente individuati dalle Parti;

- identificazione, ove opportuno, dei programmi e dei progetti da realizzarsi tramite cofinanziamento delle Parti ovvero ricorrendo a risorse dell'Unione Europea, delle istituzioni finanziarie internazionali e delle organizzazioni multilaterali anche con la partecipazione e il contributo delle istituzioni finanziarie italiane deputate nei settori e nelle aree geografiche di comune interesse.

Qualsiasi azione sviluppata nel quadro del presente Protocollo è soggetta alle procedure interne delle Parti, nonché all'approvazione formale dei rispettivi organi decisionali.

Il presente Protocollo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti, nei confronti di terze Parti.

ARTICOLO 3 (PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ)

In attuazione del presente Protocollo, le Parti assicurano forme di dialogo strutturato e di monitoraggio delle attività intraprese, al fine di:

- promuovere il dialogo su strategie e programmi attuati dalle Parti nei rispettivi Paesi di intervento, favorendo la predisposizione di Linee guida condivise e la programmazione congiunta di iniziative nei Paesi d'interesse;
- programmare le azioni future da attuare per ogni attività dell'articolo 2 del presente Protocollo;
- stabilire l'eventuale riesame delle azioni intraprese, e/o in corso, nonché i risultati per ciascuna delle attività, di cui all'articolo 2 del presente Protocollo;
- valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 4 (RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ)

In conformità con le normative vigenti, tutte le informazioni condivise nell'ambito di questo Protocollo sono strettamente confidenziali e possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state date. Tali informazioni e i documenti giustificativi devono, per la durata del Protocollo e fino alla sua cessazione, essere conservati in un luogo sicuro, non essere pubblicati, comunicati, utilizzati o diffusi senza il preventivo consenso scritto tra le Parti.

Le Parti si impegnano a sviluppare una strategia di comunicazione comune a supporto di questo Protocollo.

Ciascuna Parte si impegna a citare l'altra Parte nelle comunicazioni pubbliche che indicano un possibile progetto realizzato in partenariato. Qualsiasi iniziativa di comunicazione attuata nell'ambito del presente Protocollo, o progetti comuni (articoli, pubblicità, conferenze stampa, comunicati stampa, ecc.), deve ricevere l'approvazione preventiva dell'altra parte.

I diritti di proprietà intellettuale saranno tutelati e garantiti tra le Parti, durante lo sviluppo delle attività di cooperazione di cui al presente Protocollo.

ARTICOLO 5 (REFERENTI DEL PROTOCOLLO)

Ciascuna parte conviene di individuare un referente per l'inoltro della corrispondenza relativa al presente Protocollo.

Per la DGIMM, il referente è individuato nella persona del Direttore Generale, dr.ssa Tatiana Esposito, via Flavia n. 6, 00187 – Roma. Tel. 064683.2190; e-mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it PEC: dgimmigrazione@pec.lavoro.gov.it

Per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo il referente è individuato nella persona del dott. Emilio Ciarlo, via Salvatore Contarini 25, Roma. Tel. : 06.32492225 Fax: 06.3230927 E-mail: emilio.ciarlo@aics.gov.it PEC: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it.

ARTICOLO 6 (COSTI)

Ciascuna delle due Parti sostiene interamente le spese di competenza di qualsiasi natura per l'attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 7 (ENTRATA IN VIGORE, DURATA, PROROGA E MODIFICA DEL PROTOCOLLO)

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di cinque (5) anni, a partire dalla data della firma. La sua validità può essere estesa di ulteriori cinque (5) anni salvo recesso di una delle Parti, attraverso comunicazione scritta all'altra Parte. Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo e, in questo caso, la sua validità perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, a Partire dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne in casi in cui di comune accordo le parti dovessero accettare un termine diverso. Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.

ARTICOLO 8
(RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'attuazione del presente Protocollo saranno risolte attraverso negoziati diretti tra le Parti. Il foro territorialmente competente rimane, ex lege, quello di Roma.

Stipulato in Roma il

Per il Ministero del Lavoro
Direzione Generale
dell'Immigrazione

Per l'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
